

*ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
PSICOLOGIA GIURIDICA*

Via Bisagno, 15 - 00199 ROMA

*Corso di Formazione
in
Psicologia Giuridica,
Psicopatologia e
Psicodiagnostica forense*

Tesi:

*"L'ascolto del minore
nel contesto giudiziario"*

Roma, 18 novembre 2005.

Assunta Basentini

P A R T E P R I M A

INDICE

PARTE PRIMA

- Premessa pag. 4
- Il Procedimento giudiziario civile e lo spazio di ascolto nel Tribunale per i minorenni pag. 6
- Quale ascolto? pag. 12
- Storia di Stefano pag. 16
- L'evento della separazione dei genitori nella storia dei figli pag. 20
- Storia di Gianluca pag. 23

PARTE SECONDA

- L'ascolto del minore nel contesto giudiziario pag. 29
- L'ascolto nella cornice giuridica penale pag. 31
- L'ascolto del minore nella cornice psico-giuridica (La Carta di Noto) pag. 35
- Il problema dell'attendibilità del minore pag. 36
- Come il racconto diventa testimonianza nella teoria pag. 38
- Il racconto-testimonianza nel bambino in età prescolare pag. 40
- L'esame del minore in fase di incidente probatorio pag. 47

- ALLEGATO: La Carta di Noto aggiornata (7 luglio 2002)

- BIBLIOGRAFIA

PREMESSA

I motivi di questo lavoro sono forse da ricercare nel tentativo e nel bisogno di sistematizzare un'esperienza professionale complessa, e forse unica.

Lo psicologo nel nostro contesto giudiziario, oltre ad essere "croce e delizia" degli avvocati e dei magistrati, è lo psicologo del servizio sanitario, o del servizio sociale dell'ente locale, è lo psicologo consulente d'ufficio o di parte, è il perito nominato dal giudice, è il giudice onorario del Tribunale per i minorenni, è l'ausiliario del giudice, ecc.

Lo psicologo giuridico è dunque una figura professionale complementare di supporto, di affiancamento, che mette le sue competenze al servizio dell'autorità giudiziaria.

Nel contesto giudiziario, sia minorile che ordinario non è prevista la presenza stabile dello psicologo in ambito civile; nell'amministrazione penitenziaria invece lo psicologo è in alcuni casi una figura fissa.

In una lettera pubblicata dal quotidiano "La Repubblica" (15 gennaio 1998) facendo seguito alle considerazioni di un'avvocata, Francesca Sesti, sull'istituzione dell'avvocato dei bambini, rispondevo: "Sono psicologa e lavoro presso il Tribunale per i minorenni di Potenza..... quotidianamente, come l'avvocata Sesti, mi confronto con la solitudine di bambini e ragazzi contesi, spezzati, strumentalizzati e negati da genitori che, al peso della separazione

coniugale dinanzi al Tribunale, quasi sempre aggiungono quello ancora più rilevante e devastante dell'incapacità personale e relazionale a gestire i conflitti individuali e familiari.

In questo scenario, nel quale entrano in gioco avvocati e psicologi talvolta "incompetenti e prezzolati", dobbiamo chiederci quanta e quale attenzione riservi la giustizia italiana (ordinaria e minorile) all'ascolto dei bambini e dei ragazzi i cui disagi e difficoltà rientrano nella materia civile.

Troppo spesso è un giudice "tuttologo" o un servizio sociale non adeguatamente formato a valutare i vissuti di un bambino, il tutto in una schizofrenica frammentazione di competenze tra il Tribunale ordinario e quello minorile, entrambi sprovvisti della figura stabile dello psicologo e del neuropsichiatra infantile. Lo stesso sistema giudiziario prevede invece la presenza non episodica ed eccezionale dello psicologo nel circuito penale minorile e in quello penitenziario (sia per i minori che per gli adulti).

A livello pragmatico, tutto ciò si traduce nel paradosso: "curare è meglio che prevenire.....".

In questo intervento, al quale riconosco il significato di un "racconto-testimonianza" si legge il senso di un'esperienza professionale costruita tra utopia e realtà, per sperimentare , nel contesto giudiziario uno spazio di ascolto per i bambini e i ragazzi in difficoltà.*

** Il Tribunale per i minorenni di Potenza è l'unico in Italia ad avere lo psicologo a tempo pieno, in posizione di comando (dipendente del Comune di Potenza).*

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO CIVILE,
E LO SPAZIO DI ASCOLTO
NEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

"Il Tribunale per i minorenni in sede civile è sempre chiamato ad accertare se esistono situazioni di trascuratezza, di violazione dei doveri inerenti alla potestà genitoriale, di abuso dei poteri conferiti per l'adempimento dei doveri, e se ne deriva la mancata soddisfazione, la lesione o la probabile lesione di un diritto del minore (sia che si tratti di procedimento relativo alla potestà dei genitori (art. 330-333 e 336 cod. civ.), sia che si tratti di procedimento per l'eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità (legge 184/1983) - (149/2001)

Oggetto del procedimento civile che si svolge davanti al giudice per i minorenni è l'accertamento dell'esistenza di una lesione o del mancato soddisfacimento di un diritto.

L'ordinamento giuridico ha previsto, in materia minorile, uno strumento processuale diverso dall'ordinario rito contenzioso; davanti al giudice ordinario il processo civile si svolge con le forme del rito contenzioso, in esso il giudice non può decidere al di là delle richieste delle parti e delle ragioni prospettate dalle parti e dispone di limitati poteri d'ufficio, i mezzi di prova devono essere chiesti dalle parti, la correttezza della procedura è garantita anche dai controlli reciproci delle parti in contrapposizione tra loro; il processo davanti al giudice minorile si svolge invece con il rito della camera di consiglio ed

in esso predomina l'impulso di ufficio, il giudice non è vincolato alle prove richieste e fornite dalle parti, avendo ampia possibilità di compiere gli accertamenti che ritenga necessari e quindi non solo di disporre i mezzi di prova, ma anche di ricercare le fonti di prova, ed i poteri del giudice sono estesi fino a superare, in sede di decisione, le richieste degli interessati.

Il rito camerale deve tendere, infatti, all'accertamento della "verità reale" e ad una decisione non limitata dalle prospettazioni delle parti, ma corrispondente alla situazione affettiva, in conformità alla natura degli interessi tutelati, la cui realizzazione, costituzionalmente garantita, trascende le parti e non può per questo essere affidato alla piena disponibilità dei soggetti privati.

Il giudice minorile è il giudice di una situazione attuale, non di un fatto storicamente concluso; egli accetta sì una verità, ma si tratta di una verità carica di soggettività ed assolutamente non statica.

Nella maggior parte dei casi non si può decidere in base a criteri esclusivamente giuridici, ma è indispensabile fondare la decisione anche su criteri e conoscenze di altre discipline (psicologia, sociologia, ecc.) anche perché è altresì necessario un giudizio di prevedibilità in ordine all'incidenza del provvedimento sull'evolversi futuro della situazione personale del minore; ed i provvedimenti del giudice minorile spesso non possono essere pronunciati una volta per sempre ma devono (o dovrebbero) inserirsi in una tecnica di intervento graduale e continuativa.

L'ambito dell'intervento civile del giudice a tutela del minore è ampio, tale da coprire tutti i casi

di situazioni pregiudizievoli; anche in sede penale le ipotesi delittuose previste coprono una vasta gamma di comportamenti e quindi rendono perseguibili quasi tutti i fatti di abuso sia fisico che psichico; ciò nonostante non si può dire che il minore sia, nei fatti, sicuramente e completamente tutelato.”.[§]

Il primo riferimento al diritto del minore a essere accudito ed educato in base alle sue specifiche inclinazioni, in quanto persona con esigenze e dignità proprie fin dalla nascita, si legge nella Costituzione repubblicana. E' solo verso la fine degli anni sessanta che iniziano ad essere promulgate leggi che pongono in primo piano la tutela di tale diritto.”

Si pensi alla prima legge sull'adozione speciale (n. 431/1967) e alla successiva (n. 184/1983), alla legge sul divorzio (n. 898/1970), al nuovo diritto di famiglia (n. 151/1975), che inducono il giudice ad emanare provvedimenti per minori in stato di bisogno, coinvolti in crisi familiari o maltrattati, soprattutto quando il conflitto coniugale viene incartato in un procedimento giudiziario.

Ricordiamo inoltre, nell'ambito della legge n. 149/2001 ("Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 recante <Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori>, nonché al titolo VIII del libro primo del Codice Civile") l'art. 37 che a parziale modifica dell'art. 333 del codice civile, relativo alla condotta pregiudizievole del o dei genitori, così recita:

* (Il Tribunale per i minorenni e la legge n. 66/96. - Angelo Vaccaro – Presidente Corte di Appello di Potenza –

Trattato completo degli abusi e delle dipendenze – diretto da Umberto Nizzali, Mario Pissacroia
Vol I Piccin Nuova Libreria Padova – 2003.

♦ Annamaria Dell'Antonio – La consulenza psicologica per la tutela dei minori. Ed. NIS.

1. All'articolo 330, secondo comma, del Codice Civile, sono aggiunte infine, le seguenti parole:<ovvero l'allontanamento del genitore>.
2. All'art. 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: <ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore>.
3. All'articolo 336 del codice civile è aggiunto, infine, il seguente comma:<Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge.>

Questo articolato impianto giuridico apre una finestra sull'uso delle categorie psicologiche nel contesto giudiziario minorile e ordinario delineando i possibili spazi di "ascolto" dei bambini e dei ragazzi in difficoltà.

L'ascolto del minore è un argomento studiato e dibattuto a livello nazionale e internazionale con una certa enfasi, forse soprattutto negli ultimi dieci anni.

Si associa di frequente alla testimonianza come evento e in presunte condizioni di maltrattamento e abuso. Invece nella materia civile di competenza del Tribunale per i minorenni l'ascolto si può definire come uno strumento operativo con una doppia identità: psicologica e giuridica, che riconosce pari dignità ed opportunità al minore coinvolto, suo malgrado, nelle problematiche e nei conflitti intrafamiliari.

E' un intervento talvolta condotto a quattro mani in uno spazio definito nel quale lo stesso bambino o ragazzo si trova ad essere sentito dal giudice ed ascoltato dallo psicologo, in un'ottica di interdisciplinarietà nella quale categorie giuridiche e categorie psicologiche si intersecano tracciando un percorso in cui i bisogni e le esigenze evolutive, affettive e relazionali assumono una connotazione normativa che confluisce nel diritto per poi restituire alla psicologia le sue intuizioni e finalità diagnostiche e prognostiche.

Già in queste considerazioni si intravedono le diversità nelle richieste di collaborazione degli esperti da parte di due organi giudiziari (Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni).

Il Tribunale per i minorenni ricorre nella prassi operativa prevalentemente prima ai servizi pubblici (sanitari e sociali) e solo in alcuni casi alla Consulenza tecnica, emanando provvedimenti immediatamente esecutivi ma provvisori, ispirati da una forma di pensiero giuridico interlocutorio in un'ottica che è di sostegno e aiuto per le famiglie a rischio e problematiche.

Il Tribunale ordinario invece modula le decisioni sul criterio giuridico del contraddittorio, con effetti ed implicazioni diverse sulle situazioni e sulle persone, adulti e minori.

Il rapporto tra gli operatori del servizio pubblico e gli utenti è di fatto caratterizzato da una complessa dinamica interazionale per la diversità degli obiettivi insiti nell'intervento, obiettivi che vanno dall'osservazione, alla valutazione psicodiagnostica, alla presa in carico della situazione

con tutte le implicazioni terapeutiche e le aspettative fantastiche e reali che entrano in gioco nel sistema interazionale (elementi salvifici, persecutori, di disimpegno ecc.).

Nell'economia di questa realtà spesso, troppo spesso, il paradosso è: il componente o i componenti del nucleo familiare che assumono una funzione periferica, marginale, passiva, sono proprio i bambini più che mai "minori". L'osservazione e la valutazione delle condizioni psicologiche dei bambini nelle famiglie problematiche è infatti costruita in alcuni casi prevalentemente sul pensiero-giudizio dell'insegnante, dei vicini, dei nonni, degli zii, dei genitori, ecc.

La maggioranza dei bambini che ho ascoltato sia da sola che affiancando i giudici nell'arco di circa venti anni appartiene a questa folla solitaria.

QUALE ASCOLTO?

Gli aspetti contenutistici e metodologici dell'intervista devono essere modulati e adattati in relazione all'età e alle competenze cognitive del bambino.

Se, come sostiene Germano Bellussi nel testo "L'intervista del minore nel processo - (Giuffrè Editore)" "il problema principe è quello di articolare un'intervista in forme cui siano estranee al possibile direttività e suggestività ebbene allora nessuna scuola più di quella psicoanalitica possiede gli strumenti adeguati, la soluzione del problema".

Dal punto di vista teorico le fasi attraverso cui si snoda l'intervista secondo il metodo psicoanalitico (intervista semistrutturata psicoanaliticamente orientata I.S.P.O.) sono sintetizzabili nel seguente schema di riferimento:

I. ACCOGLIENZA ↗ ambiente con caratteristiche di normalità
◀ ↘ comunicazione empatica

II. RACCONTO LIBERO ⇨ racconto di Sé (famiglia, giochi, interessi)
(domande aperte)

III. FASE LUDICA ⇨ come e se il bambino si sperimenta nel gioco
(giocattoli comuni)

IV. FASE ESPLORATIVA ⇨ domande neutrali, non suggestive

V. FASE INTERLOCUTORIA ⇒ lettura degli elementi già emersi ed eventuali approfondimenti senza cercare conferme. Gestualità, mimica, postura, ecc.

VI. FASE SPECIFICA (o decisiva) ⇒ domande dirette, non suggestive relative alle “vicende che sono all’attenzione dei giudici e degli esperti”.
Evitare errori nel rapporto: risposta premio, risposta punizione.

VII. FASE DI CHIUSURA ⇒ Neutralità emotiva iniziale.
Congedo tipo: “mi ha fatto molto piacere incontrarti”.
Possibile e non controindicato il dono di un giocattolo.

In materia civile, nel contesto giudiziario minorile (e talvolta in quello ordinario) l’ascolto del bambino passa trasversalmente attraverso le varie forme di disagio familiare, anche le più gravi, delle quali il bambino diventa “il portatore sano”. E così, pur dovendo evitare rischiose generalizzazioni, chi si occupa di questa materia (giudice o esperto), tende talvolta a riconoscere in ogni bambino un modello di comportamento internalizzato che porta in sé le caratteristiche, le peculiarità del problema, del disagio, della patologia del gruppo familiare. Parliamo

dei bambini "ostaggio", conflittualizzati, dei bambini terapeutici, adultizzati, di bambini vittime passive di una genitorialità malata.

Nel racconto di sé e della sua famiglia il bambino è un po' un fotografo "scomodo" che riprende la realtà così come la vede (ricordiamo la fase del realismo infantile di Piaget) proiettando sull'immagine la sua percezione e il suo vissuto.

Il risultato di questa operazione è la verità non in assoluto, ma la sua verità, non elaborata come quella degli adulti, più grezza, più vicina alla sua intelligenza emotiva.

Lo psicologo che incontra il bambino per un colloquio deve ogni volta fare un'operazione preliminare di risanamento, di pulizia dei possibili stereotipi e pregiudizi.

E' una situazione relazionale "triangolare" quella del colloquio con il bambino, che ci pone al centro, con da una parte la richiesta dell'autorità giudiziaria e dall'altra la famiglia con le sue difficoltà e aspettative.

L'età del bambino è un elemento importante per modulare la comunicazione.

Un bambino in età prescolare, sotto i cinque anni, avrà una struttura egoica elastica, mobile, che si rimodella su quella dell'adulto con una certa facilità. Ogni bambino è indotto dalle figure di riferimento, e nell'interazione con altri adulti porta con sé l'impronta dell'induzione genitoriale, che riconosce, a prescindere dalla qualità della stessa, come il suo punto di forza. Il colloquio con il bambino si struttura quindi come un "puzzle" che aspetta di essere composto: i pezzi da abbinare li

sceglie lui, la figura finale sarà una sua creazione, alla quale l'esperto ha collaborato con la sua presenza attiva (ma non troppo) ed empatica.

Attraverso la parola e il non verbale lo psicologo può entrare in contatto con il mondo interno del bambino, e cogliere la sua capacità di gestire il reale e di mediare con i suoi piccoli o grandi segreti.

STORIA DI STEFANO

PREMESSA

Il giudice del Tribunale per i minorenni di Potenza... , su incarico verbale, chiede un'osservazione e valutazione delle condizioni psicofisiche del minore e della genitrice.

La situazione del nucleo familiare è stata segnalata, in forma anonima, nel 2003 al Servizio Sociale del Comune di residenza, per presunti maltrattamenti nei confronti del bambino.

STORIA

Stefano, all'epoca del colloquio in Tribunale, aveva cinque anni (aprile 2004).

Il minore è unigenito, nato a termine con taglio cesareo. Peso alla nascita kg. 2900. Allattamento artificiale. Sviluppo psicofisico nella norma. Controllo della diuresi e degli sfinteri a tre anni.

La madre riferisce enuresi notturna.

I genitori, conviventi da circa 8 anni, sono entrambi alcolisti.

COLLOQUIO CON IL MINORE.

"....E' stato Fiorello, il mio gatto".

Stefano ha buone competenze espressive e cognitive. La situazione del colloquio il bambino l'ha vissuta con atteggiamento positivo, di curiosità, comunicando un forte bisogno di essere ascoltato.

Si riporta in sequenza il racconto di sé e della famiglia, sollecitato con domande stimolo.

“Io ho papà che è andato a lavorare (a Milano) mamma Stefania e il gatto Fiorello.

La casa è grande, è bianca.

Io dormo nel letto grande con mamma e Fiorello, papà dorme sul divano in cucina, perché mamma russa....”

Domanda: *mi racconti di mamma e papà?*

Stefano: *“Mio papà dà le botte a mamma, perché mamma beve la birra, ne beve assai, poi sta male, poi vomita e io gli “tiene” la fronte, e papà guarda mentre mamma vomita.*

Papà dà le botte a mamma in cucina, con le mani sulla faccia..... adesso è un po' guarita sul naso...

.....Io ieri non volevo mangiare e sono andato sotto il letto, mamma ha preso una mazza e me l'ha menata sul naso, poi mi ha messo con la faccia nel piatto con la pasta papà era nel letto e dormiva.

Papà non mi dà le botte, le dà a mamma, mamma invece mi dà le botte certe volte.

Mamma va al bar a bere la birra e mi porta con lei; papà beve pure lui, a casa il vino, al bar l'amaro e la birra.

Io vado pure con papà al bar, quando papà è “mbriaco” mi vuole fare assaggiare la birra e mamma dice che non la devo assaggiare, poi papà diventa nervoso e dà le botte a mamma e poi la chiama zoccola..... Mamma e papà non si vogliono bene.

Io sono andato a scuola con il naso rotto, papà ha preso la pomata e poi non l'ho più trovata.

Alla maestra ho detto che è stato il gatto.

Quando mamma mi vuole dare le botte, io mi nascondo sotto il letto. Mamma quando beve la birra, mangia la pasta e poi va a dormire e io sto da solo e vedo la televisione, quando c'è papà mi metto sulle gambe e poi dormo.”

Domanda: *c'è un bambino che gioca con te qualche volta?*

Stefano: *“No, non viene mai un bimbo a giocare con me. Io mi lavo da solo e gioco da solo.”*

DAL COLLOQUIO CON LA MADRE:

“.....Sono otto anni che convivo con il compagno. Ci sono stati dei problemi perché io..... nel mese di luglio, ho iniziato a bere, lui l'ha saputo da telefonate anonime, allora lavorava al nord.

Ha iniziato a picchiarmi. Io lo faccio non tutte le sere. Prima di Natale abbiamo avuto una lite, i vicini hanno chiamato la Polizia.

Mi picchia, alza le mani, ho cicatrici sul naso, sulla fronte, sull'orecchio..... E' violento perché era così anche il padre, me lo dice la sorella.

Il bambino quando noi litighiamo è molto tranquillo, gioca per i fatti suoi, non piange, non chiede nulla, io non gli ho spiegato niente..... lui è molto legato al papà.....

Io penso che questo potrebbe influire sulla sua crescita, potrebbe diventare violento.

Il mio convivente beve quando esce con gli amici la sera, va al circolo, beve birra, torna un po' alticcio e si litiga, ma è sempre stato così. So che mi sono comportata male, ma non credo di essere una cattiva madre perché ho bevuto e ho litigato con il mio compagno.”

Stefano, bambino a rischio in una situazione familiare patologica, ha svolto la funzione di "piccolo uomo", di adulto per forza, con una sofferenza che sembra svuotata delle emozioni, tanto da far dire alla madre: “..il bambino quando litighiamo è molto tranquillo, gioca, non piange, non chiede nulla”.

Gli operatori del servizio che avevano in carico il nucleo familiare, già da qualche tempo "monitoravano" la situazione di Stefano, attraverso i

genitori, i vicini di casa, l'insegnante della scuola materna..... ecc..... ma Stefano si mostrava "tranquillo", nessun segno di maltrattamento..... tranne quelli procurati "dal gatto Fiorello"!...

L'ascolto del bambino e dei genitori ha consentito un intervento di aiuto da parte dell'autorità giudiziaria minorile. Stefano dopo aver trascorso alcuni mesi con la mamma in una struttura di accoglienza per madri in difficoltà e dopo aver intrapreso entrambi i genitori un percorso terapeutico, è tornato a vivere con la coppia genitoriale in una città diversa da quella d'origine, dove la sua realtà familiare sarà ancora monitorata, speriamo senza trascurare nulla (compresi i presunti dispetti del gatto Fiorello).

*L'EVENTO DELLA SEPARAZIONE DEI GENITORI
NELLA STORIA DEI FIGLI*

La separazione dei genitori segue come evento traumatico nella vita di un figlio, all'evento già consumato di un'unione matrimoniale e familiare e problematica. Il Tribunale della separazione affida nella quasi totalità dei casi, i figli alla figura genitoriale materna ritenuta la più "attrezzata" nella storia della famiglia, per rispondere nel quotidiano, alle esigenze educative ed affettive dei bambini e dei ragazzi. Questo è un dato di realtà, che contiene aspetti pragmatici e socio-culturali, che possono essere letti ed interpretati secondo scuole differenti di pensiero.

L'avvocato Anna Maria Berardini De Pace, sostiene che "il problema vero delle separazioni (oltre all'incapacità della coppia di gestire la conflittualità) è la malafede. E' la malafede che porta a discussioni accese.

...Nel 98% delle separazioni consensuali, i figli sono affidati alle madri.

Non esiste lo stereotipo dell'affidamento alla madre."

Il tema della "malafede" nella dinamica delle separazioni e dello stereotipo dell'affidamento alla madre, considerata anche la frammentazione di competenze tra i due organi giudiziari, Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni, conduce al complesso problema che ha una connotazione giuridica

etica e psicologica delle reali risorse e capacità del genitore affidatario, al fine di garantire ai figli una condizione di benessere psico-fisico adeguata. Nella prassi giudiziaria accade in alcuni casi che "il giudice della separazione decida male, che prenda delle decisioni non senza pregiudizi... O che nomini un consulente psicologo" (Berardini De Pace).

Nell'iter della separazione è indispensabile il riferimento a modelli di conoscenza che aiutino la ricostruzione del "romanzo familiare" che fa da sfondo alla storia di ognuno di noi, e che costituisce una sorta di "carta d'identità affettiva" dalla quale attingiamo per sviluppare le competenze affettive e relazionali.

Prima di decidere quale può essere il genitore affidatario in una separazione, bisognerebbe probabilmente anche ricostruire, con un mirato intervento psicologico, la mappa delle potenzialità, delle risorse e dei punti critici che rendono l'esperienza genitoriale unica per ciascuno di noi.

In situazioni in cui la malafede o/e forme di psicopatologia più o meno invisibili (per il giudice, l'avvocato e talvolta anche per l'esperto psicologo) dominano lo scenario della separazione, allora ci ritroviamo, come giudici, avvocati ed esperti, a gestire situazioni insanabili di conflitto, di malessere e di pregiudizio per i figli che, quanto più piccoli sono, tanto più rischiano di diventare ostaggio di una genitorialità disfunzionale o inadeguata.

Nella mia esperienza professionale, sia nell'ambito del Tribunale per i minorenni che in qualità di C.T.U. del giudice della separazione, ho seguito diverse separazioni con i figli "ostaggio" del

genitore affidatario, nelle quali lo spazio di ascolto e la possibilità di considerare il figlio come un soggetto e non un oggetto d'amore passivo e senz'anima, sono uguali a zero, pur in presenza di valutazioni psico diagnostiche importanti.

In queste situazioni di vero e proprio "accanimento genitoriale", il danno esistenziale che subisce il figlio o i figli, è forse proporzionale al livello di abuso del potere esercitato dal genitore.

STORIA DI GIANLUCA

PREMESSA

*Il Giudice del Tribunale per i minorenni.....
chiede una valutazione delle condizioni del minore, e
delle risorse della coppia genitoriale.*

*Gianluca, otto anni all'epoca della prima
osservazione psicologica effettuata al Tribunale per i
minorenni alla presenza del giudice.*

*Il bambino, unico figlio di genitori separati, ha
sempre vissuto con la madre, che ha iniziato da subito
dopo la separazione e l'affidamento del figlio, a
segnalare agli uffici giudiziari competenti (sezione di
P.G. della Procura presso il Tribunale per i minorenni)
una presunta condizione di disagio del bambino negli
incontri con il padre, figura descritta negativamente
fino alla demonizzazione.*

*Nel corso dell'indagine psicologica, Gianluca, su
disposizione del Giudice e alla presenza della
psicologa, ha incontrato il papà.*

*Superato il turbamento iniziale, Gianluca dopo
aver ripetuto più volte "devo andare da mamma, devo
finire l'uovo di Pasqua", ha gradualmente interagito
serenamente con il papà, dal quale si è anche lasciato
abbracciare e coccolare, senza chiedere della mamma.*

*Il bambino successivamente non ha potuto più
incontrare il papà, nonostante la presenza mediatrice
del servizio sociale.*

Queste in sintesi le considerazioni conclusive dell'osservazione psicologica: "Il minore è apparso coartato a livello affettivo e relazionale; lo stesso subisce comportamenti emotivamente abusanti, con l'obbligo di un modello relazionale e familiare dai contorni schizofrenici.

La figura materna ha evidenziato una profonda ambiguità e un bisogno dai contorni psicopatologici, di monopolizzare la vita affettiva del figlio, escludendo la figura paterna, che ha invece, nonostante le difficoltà e la conflittualità coniugale, manifestato un forte sentimento di paternità e di attaccamento nei confronti del figlio, con una buona competenza affettiva ed educativa.

Il minore già presenta nuclei di nevrosi infantile, che necessitano di un trattamento psicoterapico per evitare il rischio di una compromissione dello sviluppo psichico di rilevanza psicopatologica (aggressività incontrollata, psicosi, comportamenti devianti, problemi di identità sessuale ecc.)".

Trascorsi tre lunghi anni di insuccessi e di "impotenza" giudiziaria il Tribunale per i minorenni (nel 2003) ha disposto una consulenza tecnica per una valutazione aggiornata ed approfondita delle condizioni del minore e delle capacità genitoriali dei due coniugi.

Questi in sintesi, gli elementi diagnostici stralciati dalla relazione di C.T.U.: "Dalla lettura degli atti e dalle ulteriori osservazioni cliniche acquisite, emerge un quadro psicopatologico piuttosto definito. Il legame tra madre e figlio presenta aspetti consistenti di totalizzazione che configurano una sorta di monade chiusa ed opposta ad un mondo esterno vissuto come minaccioso.

Le vicende traumatiche che hanno segnato l'infanzia della figura materna (la morte della madre contemporanea alla sua nascita, l'assenza del padre nei primi anni, ecc.) hanno sostanziato in modo negativo, non

soltanto le prime relazioni di attaccamento, ma anche un senso di sfiducia con gli altri.

..... La ricostruzione dei fatti da parte del minore, collima con quelle della madre, ma ciò che è più preoccupante è che la narrazione si situi in una zona senza confine tra la madre e il figlio.

..... Il legame con quest'ultimo è di tipo fusionale, e non consente al bambino di entrare in contatto con i propri pensieri, angosce ed emozioni, potendo esprimere soltanto ciò che non delude la madre.

.... Sono ravvisabili nel minore tutte le caratteristiche della così detta "Sindrome di alienazione genitoriale" che si manifesta proprio nell'ambito dei conflitti da separazione e che consiste nel rifiuto di vedere un genitore, come risposta ad un processo di alienazione messo in atto più o meno consapevolmente, dall'altro genitore affidatario. Il rifiuto del genitore è totale e la posizione rigida di questi bambini può divenire un odio ossessivo.

..... La condizione del minore è altamente compromessa..".

Il Tribunale per i minorenni, dopo aver emesso un provvedimento con indicazioni e prescrizioni finalizzate ad una graduale normalizzazione del rapporto del minore con i due genitori, che come i precedenti provvedimenti non ha avuto seguito, ha disposto l'allontanamento dalla casa materna del bambino con l'inserimento dello stesso in uno spazio (comunità per ragazzi) neutro.

Il genitore affidatario, che ha passato in rassegna più o meno l'intera classe forense, non solo in ambito regionale ma a livello nazionale, revocando il mandato a diversi legali, ogni volta che si intravedeva un possibile tentativo di apertura al dialogo, continua in una logica delirante ed inquietante, a proporre ricorsi ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Una storia come tante, di ordinaria follia giudiziaria, che conferma l'esistenza di bambini ostaggio del genitore affidatario nella dinamica della separazione coniugale. Una storia che lascia l'amaro in bocca e una grande tristezza perché aggiunge un posto in più alla folla di bambini molto contesi ma poco amati e rispettati.

La Giurisprudenza pone precisi paletti al "diritto-dovere" di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.

La Corte Suprema di Cassazione (Sezione I Civile) si è infatti così pronunciata nella sentenza n. 5714 del 19/04/2002 in materia di affidamento dei figli minori. Posizione dei genitori, con particolare riguardo alle frequentazioni del genitore non affidatario.

"In materia di affidamento dei figli minori il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale posto, per la separazione, dal legislatore della riforma del diritto di famiglia, nell'art. 155 comma primo codice civile (che ha esplicitamente codificato un principio costantemente adottato in precedenza dalla giurisprudenza e dalla dottrina), e, per il divorzio dall'art. 6 della legge n. 898/70, rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo, nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante, i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore.

In tale prospettiva consegue, da un lato, che la stessa posizione del genitore affidatario si configuri

piuttosto che come un "diritto", come un "munus"; e che la regolamentazione del c.d. "diritto di visita" del genitore non affidatario debba far conto del profilo per cui un tal "diritto" si configuri esso stesso come uno strumento in forma affievolita o ridotta per l'esercizio del fondamentale "diritto-dovere" di entrambi i genitori, di mantenere, istruire ed educare i figli, il quale trova riconoscimento costituzionale nell'art. 30, comma primo della Costituzione, e viene posto, dall'art. 147 codice civile, fra gli effetti del matrimonio."

P A R T E S E C O N D A

L'ASCOLTO DEL MINORE NEL CONTESTO GIUDIZIARIO

Sull'ascolto del minore in sede penale, nel ruolo di testimone o di vittima-testimone, è stato scritto e teorizzato tanto, ma l'argomento continua ad essere simile alle sabbie mobili, sulle quali il rischio di perdere l'equilibrio è sempre alto.

Il bambino è stato posto al centro delle sue esperienze problematiche quando il fenomeno del maltrattamento e l'abuso, esistiti da sempre, sono stati riconosciuti dalla stampa, negli Stati Uniti, (negli anni '60) come problema sociale. La prima descrizione nosologica del maltrattamento fu fatta da Kempe (1962) (Battered child sindrome) che successivamente nel 1976, ridefinì il fenomeno con l'espressione Child Abuse and Neglette comprendendo anche l'abuso psicologico e sessuale.

Gli studi dei giuristi e degli psicologi dalla fine dell'800 agli anni 1900-1925 si sono orientati (Small 1896; Binet, Varendonak, Steno e Lipmann 1900-1925) sul tema della suggestionabilità, nella prospettiva della valutazione testimoniale.

Riordiamo ancora le ricerche empiriche di Varendonak, che in Belgio, in un celebre processo (1911), in qualità di testimone esperto, ascoltata la testimonianza di due bambini che accusavano l'imputato di aver assassinato una giovane, dimostrò al Tribunale

che il racconto reso dai due bambini alla Polizia, era inficiato dalle suggestioni di adulti.

Il bambino testimone nel contesto giudiziario e psicologico, continua dunque ad essere un evento, un dato da leggere e valutare con attenzione ma soprattutto con sospetto, per tutta una serie di motivi oggettivi, ma anche a mio parere, per altri motivi socio-culturali che assumono nella dinamica del processo una valenza giuridica.

Lo stereotipo del bambino fantasioso, giocherellone, fotocopia dell'adulto di riferimento nel bene ma soprattutto nel male, con competenze cognitive in continua evoluzione e quindi inadeguate per considerare attendibile il suo racconto dei fatti, oltre che un fenomeno culturale e sociologico è uno degli argomenti forti che gli avvocati della difesa tirano fuori dal "cilindro magico" durante il processo, a cui si aggiungono le contestazioni all'esame del minore fatto dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, che ironicamente parlando assume il ruolo di "indagato virtuale" nel "copione" del processo stesso.

Mi torna alla mente un processo di violenza sessuale in danno di un bambino di 11 anni, abusato per anni da una figura parentale nel quale la presunta (e nemmeno tanto, considerate le prove acquisite) vittima è stata definita dall'avvocato della difesa "il piccolo accusatore".

Certi atteggiamenti "rampanti" di alcuni difensori possono essere anche giustificati dalla dinamica del processo e da motivazioni giuridiche, ma le cadute di stile non dovrebbero, a mio parere, passare inosservate.

L'ASCOLTO
NELLA CORNICE GIURIDICA PENALE

La legge n. 66/96 costituisce un importante strumento con l'inserimento dei delitti di violenza sessuale nel titolo XII, "dei delitti contro la persona".

L'unificazione dei delitti di violenza carnale e di atti di libidine in un'unica fattispecie denominata violenza sessuale, la creazione di una nuova fattispecie, quella della violenza sessuale di gruppo con previsione di una pena più grave, l'inserimento dei delitti contro la personalità individuale, tra i quali: la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico in cui compaiono minori, le iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione, hanno probabilmente segnato il percorso giudiziario per introdurre (comma 5 bis dell'art. 398), per la prima volta, quello che nel codice di rito si usa denominare "ascolto protetto" del minore.

Una norma che appare assolutamente carente e troppo generica, veramente si può parlare di occasione perduta; è carente perché, se è vero che l'incidente probatorio può essere chiesto ed eseguito anche in sede di udienza preliminare, nulla è previsto per la fase del dibattimento, per la fase dell'udienza preliminare, quando non venga chiesto e disposto l'incidente probatorio, ed ancor prima per le dichiarazioni davanti al pubblico ministero ed alla polizia

giudiziaria, il che esclude una uniformità di tutela; è generica perché il parlare di "modalità particolari" significa in sostanza non dire niente, in quanto tutto resta affidato alla sensibilità, alla preparazione ed alla buona volontà dell'interprete, per cui, volendo fare un esempio limite, per assurdo, si potrebbe ritenere "protetta" l'audizione del minore per la sola presenza, insieme alle altre persone interessate al procedimento, di uno psicologo o di un'assistente sociale; la generalità della legge poteva essere eliminata facilmente: non era certo possibile stabilire in dettaglio le modalità dell'ascolto, perché tali modalità possono essere previste solo dal giudice con riferimento alla varietà dei singoli casi concreti, però era facile prevedere per legge che cosa si dovesse intendere per "ascolto protetto".

Resta l'amara considerazione che l'insufficienza legislativa espone molti minori a forme di audizioni tradizionali, per loro molto dannose. (A. Vaccaro).

Accertare i fatti di abuso sessuale, sui quali spesso non esistono elementi di riscontro esterno o non sono sufficienti, porta ad un restringimento del campo d'azione, nel quale l'unica fonte di prova è il minore abusato, che si trova ad essere al centro di due procedimenti pendenti, l'uno in sede penale, per il quale è competente la procura della repubblica ordinaria, l'altro in sede civile, per il quale è competente il Tribunale per i minorenni.

Nella prassi le due autorità giudiziarie perseguono finalità diverse: la procura tende ad assicurare gli elementi di prova a carico dell'abusante, teoricamente anche con interventi dannosi per lo sviluppo psicologico del minore, il

Tribunale per i minorenni tende a tutelare il minore, anche a costo di pregiudicare l'esito dell'indagine penale.

L'ascolto del minore da parte della Procura con modalità non adeguate rinforza il trauma; l'arresto ad esempio del capofamiglia può dimostrarsi tempestivo per la carenza di elementi validi anche per il giudizio successivo e scatenare reazioni difensive da parte della famiglia.

Soltanto accordi preventivi tra i due uffici giudiziari (Procura e T.M.) in ordine alle modalità e ai tempi delle indagini evitano ulteriori danni alle condizioni del minore e all'accertamento della verità. La lettura di un caso giudiziario può chiarire il problema delle buone prassi nel contesto giudiziario.

In una piccola cittadina di provincia un uomo tenta il suicidio, i carabinieri intervengono per chiarirne le cause e ricostruiscono i fatti sulla base del racconto della figlia infrasedicenne: la ragazza, sottoposta da tempo ad abusi sessuali da parte del padre, innamoratasi di un coetaneo, ossessionata dal padre che le vieta il rapporto affettivo, la segue dovunque e pretende di continuare il rapporto incestuoso, si confida con il fratello maggiore che lavora lontano, temporaneamente rientrato in famiglia; il giovane affronta il padre rinfacciandogli il suo grave comportamento nei confronti della figlia ed in seguito a ciò l'uomo tenta il suicidio.

Trasmessi gli atti all'autorità competente in sede penale, il procuratore della repubblica chiede ed ottiene dal giudice per le indagini preliminari l'ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti del padre, fissa l'udienza per sentire la minore e il fratello, disponendo la presenza all'audizione della minore della psicologa che lavora presso il Tribunale per i minorenni, unica nel distretto specializzata in merito, e informa il Tribunale per i minorenni trasmettendo copia degli atti; il giudice del Tribunale per i minorenni, cui il fascicolo è stato assegnato, telefona al

collega della Procura proponendo un'audizione congiunta al fine di evitare che la ragazza sia costretta a ripetere davanti a più estranei ed in sedi diverse il racconto dei fatti.

Durante l'audizione la ragazza ritratta le precedenti affermazioni, come aveva fatto immediatamente prima di lei il fratello, sostenendo di avere falsamente accusato il padre perché si opponeva al suo rapporto amoroso con un coetaneo di nazionalità albanese; su insistenza della psicologa, che chiede di poter parlare da sola con la ragazza, il verbale viene chiuso su questo nuovo, poco credibile racconto.

Rimasta sola con la ragazza la psicologa riesce a stabilire un rapporto di comunicazione reale con lei al di fuori del clima formale ed intimoriente determinato dalla presenza dei giudici e dalle modalità inquisitorie, di conduzione dell'interrogatorio, la rassicura e la minore più fiduciosa, meno condizionata, pur se cosciente di aver perduto i suoi riferimenti familiari, ripete il racconto dei fatti reali così come già riferiti ai carabinieri, forse anche per il bisogno catartico di liberarsi, almeno in parte, del peso sopportato per lungo tempo in condizioni di solitudine affettiva.

Non è stata più effettuata una videoregistrazione di tutta l'udienza durata più ore, che avrebbe consentito, di rivedere lo svolgimento dell'udienza, di osservare gli atteggiamenti corporei, gestuali, le espressioni della ragazza verbali e non, che avrebbero conferito un insuperabile accento di credibilità e verità al racconto ed avrebbe fornito una garanzia sull'operato dei giudici e della psicologa.

* (da Il Tribunale per i minorenni e la Legge 66/96 – Angelo Vaccaro – Trattato degli abusi e delle dipendenze. – Ed. Piccin Padova 2003).

**L'ASCOLTO DEL MINORE
NELLA CORNICE PSICO-GIURIDICA**

L'I.S.I.C.S. (Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali), nell'incontro di esperti tenutosi a Noto nei giorni 4-7 luglio 2002, organizzato dall'avvocato Luisella de Cataldo Neuburger, ha provveduto all'aggiornamento della "Carta di Noto" del 1996, con l'apporto interdisciplinare di magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e responsabili dei Servizi.

La Carta di Noto è da considerare un supporto tecnico-metodologico per l'esame del minore in caso di abuso sessuale, ed ha "una importante funzione mediatrice" e di orientamento nelle fasi del procedimento penale.

Gli articoli della Carta, riportati in allegato per una corretta lettura, indicano il percorso da seguire durante la consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale, ponendo i giusti argini al lavoro dell'esperto, che non deve mai straripare "nelle acque dei fatti" il cui accertamento è di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria.

Un documento che "nel silenzio dei codici" ha un carattere di terzietà, in quanto "non ispirato" alla protezione di qualcosa o di qualcuno (Luisella de Cataldo Neuburger).

**IL PROBLEMA DELL'ATTENDIBILITA'
DEL MINORE**

Una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. III 3 ottobre 1997, n. 8962 Ruggeri), chiarisce i criteri che definiscono l'attendibilità del minore e sottolinea la difficoltà di far convergere i requisiti formali dai quali desumere la capacità a testimoniare del minore e le sue reali competenze:

« La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore parte offesa in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame dell'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto; della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l'uso dell'indagine psicologica che concerne due aspetti fondamentali: l'attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettuale ed affettivo, e la sua credibilità

Il primo consiste nell'accertamento della sua capacità a recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle ed esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari.

Il secondo, da tenere distinto dall'attendibilità della prova che rientra nei compiti esclusivi del giudice, è diretto ad esaminare il modo in cui la

*giovane vittima ha vissuto e rielaborato la vicenda in
maniera da selezionare sincerità, travisamento dei
fatti e menzogna.».*

COME IL RACCONTO DIVENTA
TESTIMONIANZA NELLA TEORIA

Le teorie che hanno studiato la dinamica della rilevazione, sono essenzialmente due.

La prima è quella della rivelazione graduale, che seguirebbe questo iter:

SEGRETO IMPOTENZA INTRAPPOLAMENTO

RIVELAZIONE RITRAZIONE.

PERCORSO ALTERNATIVO:

NEGAZIONE RILUTTANZA RIVELAZIONE GRADUALE

RITRAZIONE RICONFERMA.^Ñ

Questo modello teorico prevede l'uso di giochi di fantasia, immaginazione guidata, bambole anatomiche e altri "facilitatori" di comunicazione.

La seconda teoria invece (più recente) sostiene che la rivelazione dell'abuso da parte dei bambini avviene rapidamente.

Il pensiero in proposito, di Ceci and Bruck M. (Jeopardy in The Courtroom A Scientific Analysis of Children Testimony, American Psychological Association, Washington 1996) è un vero "punto luce" sul processo della rivelazione del fatto-reato, quando scrive:

^Ñ (Roland Summit ha proposto il modello più accreditato di questa teoria, nel 1983 con il nome di CHILD SEXUAL ABUSE ACCOMODATION SYNDROME)

« Nei nostri Tribunali, nelle Università e nelle case è in atto una battaglia emotiva sulla credibilità della testimonianza dei bambini, specie nei casi di abuso sessuale. Da una parte, si dice che tutto ciò che un bambino racconta a un operatore sociale o ad un terapeuta deve essere ritenuto vero, a prescindere da quanto le sue affermazioni possano essere bizzarre o da quanto siano state suggestive o forzanti le tecniche usate per sollecitarle. Dall'altra parte ci si chiede di accertare sempre con una larga dose di scetticismo le rivelazioni di abuso fatte dai bambini.

Il testimone minore è descritto come una spugna inerte che assorbe il contenuto delle domande suggestive poste dall'intervistatore per poi rigurgitarle in dibattito.».

Chi si occupa di questa materia, soprattutto nel ruolo di psicologo, esperto, consulente, sa quante volte nelle aule giudiziarie quella "battaglia emotiva" assume le dimensioni di una guerra emotiva, alla quale si sopravvive solo se si è sufficientemente attrezzati, sia rispetto alle competenze professionali, che rispetto all'equilibrio individuale e alla passione civile.

IL RACCONTO-TESTIMONIANZA
NEL BAMBINO IN ETA' PRESCOLARE

*(Dalla fantasia alla realtà e
dalla realtà alla fantasia)*

Riporto due casi giudiziari di abuso intrafamiliare, con al centro due bambine vittime-testimoni, le cui dichiarazioni hanno suscitato disorientamento, insicurezza e poi sofferenza e angoscia sia nelle figure adulte di riferimento, che nelle figure professionali che curano il procedimento giudiziario (Polizia Giudiziaria, Pubblico Ministero, consulente medico-legale, consulente psicologo, ecc.).

PRIMO CASO.

GIULIA - 3 anni. "E' STATA PIPPI CALZELUNGHE".

Giulia, 3 anni, un giorno, dopo aver chiesto alla mamma di essere lavata perché avvertiva un bruciore vaginale, raccontava ad entrambi i genitori di essere stata toccata nelle parti intime da alcune persone, tra cui uno zio e il personaggio fantastico di "Pippi Calzelunghe".

Con tempestività i genitori si rivolgevano al più vicino Ospedale per sottoporre la piccola a visita ginecologica, il cui referto negativo indicava: "assenza di lesioni dei genitali esterne e di segni di violenza".

I genitori ai Carabinieri dichiaravano che la bambina nel suo racconto aveva indicato lo zio come la persona che le aveva toccato "la Rosellina" facendole male. Giulia descriveva con pochi ma significativi dettagli, la circostanza in cui si sarebbe verificato il fatto.

La prima reazione della madre di Giulia è stata quella di rimproverare la bambina dicendole "non si dice dello zio che ti vuole bene" pensando a un gioco di fantasia della minore.

Nel tentativo di chiarire con il presunto zio molestatore, i genitori di Giulia apprendevano dallo stesso che la bambina lo aveva accusato di averla toccata.

Sintesi dell'esame fonoregistrato della minore
nell'ambito della Consulenza Tecnica.

Nella prima parte del colloquio Giulia parla dei genitori, delle cose, della scuola materna. Poi disegna l'amico Giuseppe, la mamma e il papà, la cuginetta e se stessa.

Sollecitata da domande aperte, racconta delle nonne, dei nonni e degli zii della famiglia, tra i quali elenca per ultimo lo zio che chiamiamo Giovanni.

Domanda: Dove sta lo zio Giovanni?

Giulia: "Abita vicino a me, però non vado più perché si è litigato con mamma e papà"

Domanda: E com'è questa storia che ha litigato con mamma e papà?

Giulia: "Perché le persone grandi si litigano"

Domanda: Com'è zio Giovanni? Mi parli di lui? Mi racconti com'è?.

Giulia: E' bello. Sì...

Domanda: Lo zio stava con te? E giocava?

Giulia: Come giocavo? Giocavo bene bene.

Domanda: Vogliamo disegnare lo zio? Io non lo conosco.

Giulia: E però perché non ha litigato anche con te?

Giulia: Non ha litigato con me. (Giulia disegna Parla di una zia.).

Domanda: C'è uno zio o una zia a cui vuoi bene tanto tanto?

Giulia: Voglio bene non voglio bene più a zio Giovanni.

.....Non lo voglio bene più.....

Domanda: Ma lo zio ti faceva le coccole?

Giulia: Quando ero piccola

Domanda: Questo disegno dello zio, lo hai finito o devi ancora finirlo?

Giulia: Dobbiamo fare gli occhi. Gli occhi li fai tu. Io non li so fare gli occhi di zio Giovanni, che adesso è troppo grande, la piccola la posso fare la posso fare.

Domanda: Mi racconti come giocavi con lo zio?

Giulia: Benissimo ho giocato ma io adesso devo fare il sole.

Psicologa: Ah, che bel sole!

Giulia: La Rosellina?

Domanda: Come Giulia?

Giulia: Quando mi ha toccato la Rosellina?

Domanda: Me lo racconti questo fatto?

Giulia: No, non me..... no, non me l'ha toccata."

L'osservazione psicologica della minore ha evidenziato un Io normo-evoluto, con un funzionamento cognitivo adeguato all'età cronologica.

Armonica la maturazione affettiva con un buon livello di adattamento al contesto relazionale.

Nell'area intrapsichica sono emersi degli elementi di tipo fobico-reattivo con segni comportamentali indicatori di uno stato transitorio di disagio, tra cui:

1. il racconto mimato dell'evento traumatico alla genitrice, senza amplificazioni del dato esperienziale;
2. lo spostamento dell'esperienza traumatica in una dimensione ludico-fantastica (Pippi Calzelunghe ed altri personaggi);
3. paura del buio, in concomitanza con l'evento traumatico;
4. irritabilità ed instabilità umorale;
5. atteggiamento di ipervigilanza;
6. sentimenti di colpa camuffati da meccanismi di negazione e spostamento.

SECONDO CASO

LILLY, 5 anni - "ma non è stato il nonno".

Lilly, su prescrizione del pediatra, è stata sottoposta a visita ginecologica, per la presenza di "perdite scure dai genitali", disturbo già manifestato in precedenza (alcuni mesi prima) e per il quale era stata curata con delle pomate da un altro ginecologo.

La bambina, dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza con i nonni paterni, al rientro presentava un notevole arrossamento genitale.

Il tampone vaginale indicava la presenza di spermatozoi in fase di degenerazione.

Lilly si mostrava nervosa, irritabile, con un atteggiamento generalizzato di paura, al momento della visita ginecologica aveva chiesto alla mamma di non essere visitata da "un dottore maschio" senza aggiungere null'altro nonostante le sollecitazioni delle genitrice.

Riporto in forma sintetica il contenuto di un colloquio di C.T. con il quale la minore ha riportato la sua esperienza traumatica.

I° COLLOQUIO.

"... A scuola c'è un bambino che si chiama Luigi, che faceva la pipì sul vaso.....

Il bidello della mia scuola si chiama Saverio. Aspetta che disegno il bidello Saverio e la moglie.

Domanda: *Lilly ti va di parlare un po' dei nonni?*

Lilly: *..... nonno ha avuto l'incidente, non sta bene..... lui mi dà i pizzicotti.*

(La bambina cambia espressione, si mostra preoccupata. Parla piano con delle lunghe pause, parla della nonna, con un atteggiamento distaccato).

Lilly: Nonna fa sempre i servizi (Silenzio) Ma nonno non mi ha toccata perché è mio nonno!

(Mentre gioca con alcune bambole, va avanti con il racconto).

.....Nonno va in giro con i pantaloni aperti e la nonna si arrabbia e lo sgrida....

Nonno certe volte mi prende in braccio e con le mani mi tocca la farfallina.

.... Quando mi tiene seduta sulle gambe fa così (mima i movimenti del nonno con le bambole).

II° COLLOQUIO (realizzato nell'ambiente familiare).

Lilly ha saputo che il nonno è andato via e che si trova in Ospedale (in realtà è stato arrestato).

La madre riferisce che è meno ansiosa e che dopo aver saputo dell'allontanamento del nonno, le ha chiesto: "mamma, perché adesso non ho più le macchie scure?".

Nel raccontare di sé e dei posti visitati durante le vacanze, Lilly ricorda: "Sono stata a Genova, con la nonna e il nonno, a casa della zia....

Lo sai che quello (il nonno) faceva arrabbiare la nonna. Lo sai che una volta ha dormito senza mutande?

C.T.: Una volta ha dormito senza mutande?

Lilly: Veramente tante volte.

C.T.: L'hai visto o qualcuno te l'ha detto?

Lilly: No, l'ho visto io. Dormivo nel letto grande con nonno e nonna.

Lilly si rattrista, appare turbata e muove la testa in segno di diniego.

C.T.: *Il nonno adesso è in Ospedale. Qual è il tuo pensiero?.*

Lilly: *Non mi dispiace che nonno sta in Ospedale e neanche a nonna dispiace. A me piacerebbe che andasse in prigione.*

C.T.: *Quanto tempo lasceresti il nonno in prigione?*

Lilly: *Un po' tanto Perché io non lo voglio vedere...*

A me il nonno non manca proprio, perché lui dava i pizzicotti forti, e mi faceva male..... (Pausa di silenzio) Se nonno muore io vado al cimitero e non piango....

L'ESAME DEL MINORE
IN FASE DI INCIDENTE PROBATORIO

L'assunzione di testimonianza del minore con l'incidente probatorio è un evento giuridico e psicologico rilevante sia per l'esito del processo che per gli effetti che può avere sul minore testimone. Le variabili che incidono sulla qualità dell'audizione protetta sono diverse, tra cui: l'età e le capacità cognitivo-espressive del minore, lo spazio, l'intervistatore o gli intervistatori - giudice, ausiliario del giudice, la strumentazione, la metodologia usata per l'intervista, il clima relazionale che caratterizza il contesto nel quale si svolge l'audizione (che può essere quello giuridico ma anche extragiudiziario), e il tempo trascorso dai presunti fatti di abuso. Tra gli incidenti probatori seguiti come ausiliario del giudice alcuni, per tutta una serie di difficoltà, hanno avuto effetti traumatici su di me, figuriamoci sui minori, altri invece sono stati significativi e funzionali per il processo.

Riporto un caso di incidente probatorio relativo ad un bambino di 12 anni con un lieve ritardo psicomotorio non meglio specificato violentato da un gruppo di ragazzi minorenni.

Il minore, che chiamiamo Andrea, è stato intervistato da me.

Le domande del giudice, dell'accusa e della difesa venivano comunicate a me tramite un auricolare e riproposte nel modo più adatto al bambino.

Queste, in sintesi, le verbalizzazioni più significative del racconto fatto.

A (Andrea); P (psicologa).

A: Non ricordo il mese quando iniziò a dare fastidio a me.

P.: Chi ha iniziato a dare fastidio?

A: Quei ragazzi.

P.: Tu ricordi chi sono questi ragazzi?

A: G., M., A., M.

A.: Poteva essere marzo.

P.: Ricordi che cosa è successo? Cosa ti viene alla memoria di quel periodo?

A.: Ora tengo a mente quel fatto. Che io un giorno ero uscito e quelli mi hanno iniziato a prendere a parolacce..... Verso le sette di seralo ero da solo.....

.....lo ho detto: scostumati.

....Loro mi hanno dato uno schiaffo in faccia.....

....Poi sono venuti un'altra volta e mi hanno caricato sul tre ruote.

Era sera, sempre sera. Il tre ruote era celeste.

Lo guidava D.G..

....E mi hanno portato in un posto che non ricordo dove. In un posto scuro.

.....Non hanno detto che mi volevano fare.

P.: Come ti sentivi Andrea?

A.: Avevo una paura addosso

..... E hanno fatto delle brutte cose.

....Era il giorno prima di Pasqua. Mi mettevano la benda mi mettevano.....

.....Per non far vedere dove andavamo.

...Mi davano a schiaffi e calci.

P.: Andrea quante volte è successo che ti hanno portato nel furgone in questo posto?

A.: Una decina, forse, non è preciso.

.....Lì poi me la toglievano la benda.

A.: Hanno fatto porcherie che mi mantenevano dalla testa e uno mi difendeva. Diceva: La finite?, questi brutti scemi!.

..... Due hanno fatto davvero e due per finta.

P.: Ora ci spieghi "fare davvero" cosa significa?

A.: Hanno cacciato il pisellino e hanno fatto le finte.

E quelli facevano le finte. Quelli che hanno fatto davvero me l'hanno messo nel culetto il pisellino... Poi sono andato a casa e mi sono un po' disinfettato.

P.: Cosa sentivi quando sei andato a casa?

A.: Che mi bruciava, bruciava il culetto.

P.: Andrea, ne hai parlato con qualcuno? L'hai raccontato a qualcuno?

A.: Con la professoressa.

Va bene. Ho finito?

Mi sono stancato.

Sono state poste altre domande, su richiesta del Giudice, a cui il bambino ha risposto, nonostante la sua comprensibile stanchezza, che hanno definito con dettagli il contesto e la dinamica degli abusi.

Al processo il minore è stato nuovamente ascoltato.

Ci sono state ritrattazioni sulle dichiarazioni rese da parte di alcuni testimoni e altre "alchimie" della Giustizia, per cui il processo in primo grado si è concluso con l'assoluzione per insufficienza di prove.

Audizione, colloquio, intervista, esame, ascolto protetto, sono tutte modalità interattive che fanno pensare ad uno spazio fisico ed emotivo di attenzione e rispetto per i bambini e i ragazzi in quanto persone, la cui maturità psicofisica è ancora in fieri, e pertanto necessitano di una reale tutela, protezione e competenza.

Quanto questo sistema giudiziario, sia in ambito civile che penale, riesca a farsi carico adeguatamente di questa necessità - opportunità, è difficile saperlo, considerato che, negli ormai numerosi di violenza sessuale in danno di minori, la Giustizia sembra, metaforicamente parlando, “una coperta troppo corta” che lascia talvolta scoperta proprio la vittima, soprattutto se minore. Ma minore a chi?...

BIBLIOGRAFIA

- *L'esame orale del bambino nel processo.*
Domenico Carponi Schittar - Germano Bellussi
Ed. Giuffrè
- *Come si esamina un testimone.*
Adele Cavedon - M.G. Calzolari
Ed. Giuffrè
- *La carta di Noto e le linee guida deontologiche per lo psicologo giuridico.*
Luisella De Cataldo Neuburger - Guglielmo Gulotta
Ed. Giuffrè
- *L'intervista del minore nel processo. Aspetti teorici e casi pratici*
Germano Bellussi
Ed. Giuffrè
- *La testimonianza del minore.*
Luisella De Cataldo Neuburger
Ed. CEDAM
- *Il bambino come testimone.*
Luisella De Cataldo Neuburger
Art. pubblicato in "Kos", n.138 Nuova Serie, marzo 1997
- *Il Tribunale per i Minorenni e la legge 66/96*
Estratto da: *Trattato completo degli abusi e delle dipendenze.*
Diretto da Umberto Zizzoli – Mario Pissacroia Vol. I
Piccin Nuova Libreria
- *I maltrattamenti e gli abusi sui bambini*
A cura di Francesco Montecchi
Ed. Franco Angeli
- *Manuale di psico-patologia dell'infanzia*
A cura di Massimo Ammaniti
Ed. Raffaello Cortina
- *La partecipazione del minore alla sua tutela*
Annamaria Dell'Antonio
Ed. Giuffrè
- *Erode fra noi*
A.C. Moro - Mursia Editore
- *L'abuso sessuale sui minori*
A cura di Cristina Roccia e Claudio Foti Ed. Unicopli

- *Riconoscere e ascoltare il trauma maltrattamento e abuso sessuale sui minori: prevenzione e terapia*
A cura di Cristina Roccia - Ed. Franco Angeli
- *Pedofilia e criminalità*
Luigi Cortellessa - Natale Fusaro
Koinè Nuove Edizioni
- *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico civile, penale, minorile.*
Guglielmo Gulotta e collaboratori - Ed. Giuffrè
- *Le possibili risposte di aiuto al minore che vive in una famiglia a rischio o patologica*
(Articolo) Assunta Basentini
Minori Giustizia n. 1/99 – Franco Angeli Editore
- *Le testimonianze nei casi di abuso sessuale sui minori, la memoria, l'intervista e la validità della deposizione*
A cura di Giuliana Mazzoni - Ed. Giuffrè
- *Psicologia e giustizia*
A cura di Carlo Serra - Ed. Giuffrè
- *La consulenza psicologica per la tutela dei minori*
Annamaria Dell'Antonio Ed. Nuova Italia Scientifica
- *Università degli Studi di Firenze– Facoltà di Giurisprudenza- Tesi di laurea in Sociologia del diritto. Il minore sessualmente abusato: vicende processuali e trattamento terapeutico.*
Relatore Prof. E. Santoro – Candidato: Laila Fantoni
Anno Accademico 2002/2003
- *Vite spezzate – L'abuso sessuale nella Regione Basilicata*
Assunta Basentini
Editrice Stes Sud Potenza – Marzo 2001